# Studio Galaverni 1925

**UFFICIO FONDATO NEL 1925** 

CONSULENZA AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA

Viale Regina Margherita, 2 - 42124 REGGIO EMILIA Telefono 0522 / 51.85.25 - Telefax 0522 / 51.86.08

www.studiogalaverni.it - E-mail: 1925@studiogalaverni.it

Rag. CAMILLO GALAVERNI Rag. LORETTO GRASSELLI Dott. MARIO COSTI TONARELLI Dott.SSA BARBARA BENATTI Rag. BRUNO BERTOCCHI Dott. EMANUELE GALAVERNI AVV. MARGHERITA CROCI

Ai Sigg. **CLIENTI** 

LORO SEDI

li, 11 settembre 2023

### LETTERA INFORMATIVA N. 17/2023

# CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE ANNI 2022 E 2023

#### **CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI PER ANNO 2022**

Si segnala che entro il **29 settembre 2023** sarà possibile inviare - tramite la piattaforma online <a href="https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/">www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/</a> - le domande per il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive effettuate dal **1º gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022**.

#### Chi può richiedere il credito di imposta

Con riferimento ai soggetti beneficiari, possono beneficiare del credito di imposta i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato, a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Come chiarito dal Dipartimento per lo sport nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, l'attestato di iscrizione al CONI deve essere valido per il 2022 (anno di riferimento del bonus).

#### - Quali sono gli investimenti agevolabili

Il credito d'imposta spetta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, **di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro**,





rivolti a soggetti che, nel 2019, hanno prodotto in Italia, ricavi almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Non danno diritto al beneficio le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, i pagamenti devono essere stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. n. 241/1997, che definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).

Come chiarito dal Dipartimento per lo sport nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito:

- è valida la sola spesa sostenuta (pagata) tra il 1º gennaio ed il 31 marzo 2022;
- il contratto deve essere valido nel 2022;
- per investimento si intende l'importo contrattuale esclusa l'IVA.

## - Qual è l'ammontare del credito di imposta

Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, pari a complessivi 20 milioni di euro, rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento per lo sport procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione da parte del Dipartimento per lo sport dell'elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (codice tributo "6954", istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E/2021). L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "cassetto fiscale", accessibile attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive fino al suo esaurimento.

#### **CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI PER ANNO 2023**

A seguito delle recenti modifiche normative (da ultimo apportate dal DL 75/2023) il credito d'imposta sponsorizzazioni è stato esteso anche all'anno 2023 ma solo per i seguenti periodi:

- dal 1° gennaio al 31 marzo 2023
- dal 1° luglio al 30 settembre 2023

Per poter ottenere il credito d'imposta gli investimenti dovranno essere effettuati specificatamente nei periodi sopra indicati.

Per quanto riguarda i soggetti che possono richiedere il credito, gli investimenti agevolabili e l'ammontare del credito, vale quanto esposto trattando del credito per l'anno 2022.



E' espressamente previsto che per il 1° trimestre 2023 il credito d'imposta non possa essere superiore a Euro 10.000.

Circa la tempistica per l'inoltro della domanda, il Dipartimento per lo sport ha comunicato che la procedura per inoltrare la domanda per le sponsorizzazioni 2023 verrà avviata una volta conclusa quella relativa all'anno 2022.

Nel restare a disposizione per chiarimenti di quanto sopra esposto, colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.





ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI: PARTITA IVA – CODICE FISCALE N. 00182670356

